

Oggetto: Indirizzi per l'attribuzione degli incarichi di posizione dirigenziale individuale per le strutture della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 29 del 2003.

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta del Direttore del dipartimento istituzionale.

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, avente ad oggetto "Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", ed in particolare l'articolo 11, comma 7, il quale prevede che, nell'ambito del sistema organizzativo della Giunta, possono essere individuate posizioni dirigenziali individuali con compiti ispettivi, di consulenza, di staff, di direzione di programmi e progetti, ovvero di studio e ricerca, finalizzati al perseguimento di determinati obiettivi.

Visto il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", ed in particolare l'articolo 26 che prevede le posizioni dirigenziali individuali secondo quanto disposto dalla citata legge regionale n. 6 del 2002, con la specificazione che le stesse possono essere previste con atto di organizzazione del direttore di dipartimento competente e che possono riguardare particolari attività non ricomprese in alcuna delle strutture organizzative, nonché per l'esercizio di compiti istituzionali richiedenti collaborazione di più dipartimenti.



Richiamato l'allegato H, punto E, del regolamento regionale n. 1 del 2002 riguardante i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni individuali di cui all'articolo 26 sopra citato.



9

Visto l'articolo 48 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, avente ad oggetto "Misure di contenimento della spesa pubblica regionale in materia dirigenziale" ed in particolare il comma 2, il quale:

- prevede la possibilità di attribuire posizioni dirigenziali individuali al personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso quello iscritto in soprannumero nel ruolo unico dei dirigenti regionali, al quale entro il 31.12.2003 non dovesse essere conferito un incarico dirigenziale;
- individua il contenuto delle suddette posizioni dirigenziali individuali in analogia a quello previsto dall'articolo 11, comma 7, della legge regionale n. 6 del 2002, con la variante che debba essere riservato particolare riguardo alle attività di consulenza e assistenza a favore dei comuni con meno di 10.000 abitanti;
- stabilisce che le posizioni dirigenziali individuali istituite ai sensi della norma di cui trattasi debbono considerarsi, a differenza di quelle previste dall'articolo 26 del regolamento regionale n. 1 del 2002, in soprannumero rispetto alla dotazione organica del personale dirigente;
- prevede inoltre che:
 - a) gli incarichi di posizione individuale debbono avere durata triennale;
 - b) il titolare dell'incarico può accedere ai posti disponibili della dotazione organica secondo le procedure vigenti;
 - c) l'incarico di posizione dirigenziale è attribuito con atto di organizzazione del direttore del dipartimento competente in materia di personale;
 - d) la procedura di conferimento dell'incarico prescinde dalle procedure previste per gli altri incarichi dirigenziali.

Richiamato l'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali della dirigenza in data 16.10.2003, che ha definito, tra l'altro, la retribuzione per gli incarichi di posizione dirigenziale individuale, di cui all'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 29 del 2003, prevedendo due scaglioni rispettivamente da € 20.000,00

per le posizioni dirigenziali individuali relative alle funzioni ispettive, di responsabilità di progetti e programmi, di consulenza, anche a supporto dei dirigenti di area, e di assistenza a favore dei comuni con meno di 10.000 abitanti, e di €. 10.000,00 per gli incarichi di studio e ricerca.


Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1169 del 14 novembre 2002 che ha rideterminato la dotazione organica del personale della Giunta regionale.



Ritenuto di dettare indirizzi in merito al conferimento degli incarichi di posizioni individuali anche al fine di armonizzare le diverse disposizioni in materia, in considerazione che gli incarichi di cui al comma 2, dell'articolo 48 della legge regionale n. 29 del 2003, non sono direttamente assimilabili a quelli previsti dall'articolo 26 del regolamento regionale n. 1 del 2002 e di individuare il procedimento di conferimento che, prescindendo dalle procedure previste per gli altri incarichi dirigenziali, deroga al rinvio effettuato dal punto E dell'allegato H del regolamento regionale n. 1 del 2002.

DELIBERA

- di richiamare quanto detto nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;
- di dettare i seguenti indirizzi in ordine al conferimento degli incarichi di posizioni dirigenziali individuali presso la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 29 del 2003:



1) Numero massimo di posizioni individuali che possono essere istituite:

Posizioni individuali da €. 20.000,00

- presso il segretario generale della giunta n. 5



- da ciascun direttore di dipartimento della giunta n. 11
- da ciascun direttore regionale n. 1

Posizioni individuali da € 10.000,00.

presso la Giunta regionale: 100 posizioni dirigenziali individuali distribuite con la stessa proporzione adottata per le posizioni dirigenziali individuali da € 20.000,00, e quindi:

- presso il segretario generale della giunta n. 6
- da ciascun direttore di dipartimento della giunta n. 13
- da ciascun direttore regionale n. 2

Il numero definitivo delle posizioni dirigenziali individuali da € 10.000,00, essendo riferito al personale effettivamente in servizio, potrà essere variato sia in aumento che in diminuzione con atto di organizzazione del direttore del dipartimento istituzionale.

2) Contenuti della posizione

I direttori di dipartimento e i direttori regionali, sentiti i primi, istituiscono con proprio atto di organizzazione le posizioni dirigenziali individuali di competenza, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 29 del 2003, specificandone il contenuto e la correlata retribuzione di posizione, nel rispetto dei criteri di differenziazione stabiliti dall'accordo di concertazione del 15 ottobre 2003.

In sede di primo conferimento degli incarichi di posizione dirigenziale individuale, e solo per quelle da € 20.000,00, laddove la natura dei compiti assegnati lo renda strettamente necessario, potranno essere temporaneamente assegnate a ciascun dirigente sino ad un massimo di tre unità di categoria B o C, con esclusione di

quelle di categoria D, nell'ambito del personale già assegnato al dipartimento di riferimento.

La decorrenza dell'incarico è prevista dalla data dell'atto di conferimento dello stesso.

Nell'atto di incarico deve essere previsto l'obbligo per il dirigente di rendicontare con scadenza almeno annuale circa lo svolgimento dei compiti affidati.



3) Il procedimento di incarico

Istituite le posizioni dirigenziali individuali, il conferimento degli incarichi avviene con atto di organizzazione del direttore del dipartimento interessato di concerto con il direttore del dipartimento istituzionale.

L'individuazione del nominativo cui conferire l'incarico è effettuata sulla base dell'esame dei curricula, acquisiti al ruolo regionale, dei dirigenti che all'atto del conferimento risultano non titolari di altro incarico dirigenziale, anche prima del termine del 31.12.2003, in considerazione che il conferimento della posizione dirigenziale individuale non osta al conferimento di altro incarico nell'ambito dei posti della dotazione organica.

Prioritariamente saranno selezionati i dirigenti che risultano in servizio presso le strutture del dipartimento interessato e successivamente saranno selezionati tutti gli altri in servizio presso le altre strutture della Giunta, dando la precedenza ai dirigenti già destinatari di un precedente incarico in vigore della legge regionale n. 25 del 1996.

Nei casi delle posizioni riservate ai direttori regionali, il conferimento da parte del direttore di dipartimento competente avverrà su segnalazione dei primi.



1306 - 5 DIC. 2003

Per le posizioni di spettanza del segretariato generale provvede il direttore regionale "Attività della Presidenza" su indicazione del segretario generale. Tali posizioni potranno essere istituite ed attribuite solo successivamente all'approvazione delle modifiche al regolamento regionale n. 1 del 2002, nelle quali sarà prevista la possibilità, anche per le strutture del segretariato generale, di disporre di posizioni dirigenziali individuali.

Le disposizioni di incarico debbono essere trasmesse in triplice copia, prima della notifica agli interessati, alla Direzione regionale organizzazione e personale per la verifica dell'impegno di spesa.

Le posizioni dirigenziali individuali già attribuite ai sensi dell'articolo 26 del regolamento regionale n. 1 del 2002 dovranno essere riviste ai sensi della nuova normativa, facendo salvi i diritti acquisiti.

Ulteriori specificazioni degli indirizzi suddetti saranno disposte con atto del direttore del dipartimento istituzionale.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

09 DIC. 2003